

 COMUNE DI DRENA Provincia di Trento	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE		
	Numero 2	Data 29/04/2021	Originale

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE, NOTA INTEGRATIVA E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - 2021/2023; ALLEGATI 9 E 4/1 DEL D.LGS. 118/2011.

L'anno **2021**, addì **29** del mese di **Aprile** alle ore **18.00** nella Sala delle Riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale, in videoconferenza.

Nominativi:	Presenza
Chiarani Giovanna	SI
Bombardelli Sara	SI
Bombardelli Simone	SI
Bortolotti Sergio	SI
Bortolotti Matteo	SI
Bortolotti Roberto	SI
Giovannelli Lorenzo	SI
Michelotti Gualtiero	SI
Michellotti Walter	SI
Miori Sebastiano	SI
Pedrotti Gabriella	SI
Pellegrini Fabrizio	SI

e pertanto complessivamente presenti n. 12, assenti n. 0, assenti giustificati n. 0, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la Sindaca Chiarani Giovanna.

Partecipa il Segretario comunale dott. Copat Paulo Nino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: sig. Michellotti Walter e sig. Bortolotti Roberto.

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE, NOTA INTEGRATIVA E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - 2021/2023; ALLEGATI 9 E 4/1 DEL D.LGS. 118/2011.

Il Consiglio Comunale

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art.10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art.49 comma 2 individua gli articoli del D.Lgs. 267/2000 che si applicano agli enti locali.

Atteso che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo del 2000 n. 267 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*.

Verificato quindi che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

Preso atto che, sulla base del combinato disposto di cui al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021 firmato in data 16.11.2020 e dell'art. 30 del D.L. 22/03/2021 n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni”), il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è differito al 30 aprile 2021.

Preso atto della deliberazione consiliare n. 7 del 27.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019.

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati.

Verificato che le previsioni di spesa corrente sono state definite nel rispetto e in coerenza con le riduzioni di spesa previste, in sostituzione del “Piano di miglioramento”, nel “Progetto di riorganizzazione dei servizi della gestione associata fra i Comuni di Dro e Drena”, approvato con deliberazione consiliare n. 32 di data 29/12/2016.

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,*

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione, come da allegato A.2 al presente provvedimento.

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2021, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali e per i servizi locali, le quali formeranno oggetto di apposito provvedimento, prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Considerato in particolare che per quanto riguarda la tassa rifiuti (TARI), L'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 di data 22/03/2021 stabilisce che *“limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”.*

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca *“Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali”*, e che, in particolare, l'art. 9, comma 1bis della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali.

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che *“ai fini delle determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”.*

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilanci con gli obiettivi di finanza pubblica.

Considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge Costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti Locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012.

Visto pertanto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, integrato con la voce relativa all'avanzo di amministrazione, da cui risulta la coerenza del bilancio con la normativa costituzionale citata.

Rilevato che con deliberazione comunale n. 9 di data 29 aprile 2019 il Consiglio comunale si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato.

Riscontrato che l'art. 8, comma 11, del regolamento di contabilità prevede che il Consiglio comunale può approvare la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione con un unico atto deliberativo.

Richiamate:

- la deliberazione giunta n. 46 di data 3 novembre 2020 di approvazione della proposta di DUP 2021-2023 messa a disposizione del Consiglio comunale, come previsto dal suddetto art. 170 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione consiliare n. 32 di data 30 novembre 2020 di approvazione del DUP 2021-2023.

Visto il testo aggiornato del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, di cui all'allegato B al presente provvedimento, il quale ne forma parte integrante e sostanziale.

Visti altresì gli allegati allo schema di Bilancio di previsione, predisposti come richiesto dalla normativa di cui alle lettere A, A.1, A.2 e C, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato che nel bilancio di previsione risulta iscritto il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità per il quale si rinvia alle indicazioni fornite nella Nota Integrativa per quanto concerne i criteri e le modalità della sua costituzione.

Dato atto che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 13 di data 01/04/2021, ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati, compresa la Nota Integrativa e il relativo aggiornamento al DUP;
- il Revisore dei Conti, dott. Di Fabio Luigino, con la nota di cui al prot. n. 1682 di data 13/04/2021, ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio e i suoi allegati; della stessa ne è stato notiziato il Consiglio comunale con nota di data 13/04/2021 prot. n. 1690;
- con nota di data 02/04/2021, prot. n. 1548, è stata data comunicazione ai Consiglieri comunali dell'avvenuto deposito dello schema di bilancio di previsione 2021/2023.

Osservato che sulla proposta di bilancio 2020-2022 e sui relativi allegati i Consiglieri comunali possono presentare emendamenti, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del vigente Regolamento di contabilità, sino a cinque giorni antecedenti la data in cui è prevista l'approvazione del bilancio.

Dato atto che, entro il termine fissato, non sono pervenute proposte di emendamento.

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del regolamento di contabilità, all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, dei relativi allegati, tra i quali la Nota Integrativa, nel più breve tempo possibile, al fine di perseguire, anche dal punto di vista temporale, una migliore continuità dell'azione amministrativa e il rispetto delle vigenti normative.

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11 del regolamento di contabilità, ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili di Servizio e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai Responsabili di Servizio stessi.

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata).

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2.

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 5 di data 27/05/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 di data 09/06/2020.

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 di data 03.04.2007.

Visto il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 di data 28/11/2018.

Vista la Legge regionale 3.05.2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42).

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.

Vista la L di data 30/12/2018 n. 145.

Vista la L.P. di data 9/12/2015 n. 18.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011.

Accertata la propria competenza ai sensi di Legge.

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0, astenuti n. 4 (Bombardelli Simone, Bortolotti Matteo, Bortolotti Roberto, Miori Sebastiano), su n. 12 presenti,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione 2021/2023, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa di cui all'**allegato A**, compresa la Nota Integrativa di cui all'**allegato A.1**, gli altri **allegati A.2**, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, le cui risultanze finali sono riportate nel seguente quadro riassuntivo:

2021

ENTRATA	EURO	SPESA	EURO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	12.002,70		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	161.530,00	Titolo 1 – Spese correnti	647.651,70
Avanzo amministrazione accantonato	4.000,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.020.230,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	184.100,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	3.776,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	327.075,00		
Titolo 3 – Entrate extra-tributarie	124.250,00	Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	130.000,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	858.700,00		
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	130.000,00	Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	620.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	620.000,00		
TOTALE	2.421.657,70	TOTALE	2.421.657,70

2022

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	Titolo 1 – Spese correnti	625.549,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	185.000,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	245.350,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	320.075,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	3.776,00
Titolo 3 – Entrate extra-tributarie	124.250,00	Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	130.000,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	245.350,00	Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	620.000,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	130.000,00		
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	620.000,00		
TOTALE	1.624.675,00	TOTALE	1.624.675,00

2023

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	Titolo 1 – Spese correnti	625.549,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	185.000,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	116.000,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	320.075,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	3.776,00
Titolo 3 – Entrate extra-tributarie	124.250,00	Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	130.000,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	116.000,00	Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	620.000,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	130.000,00		
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	620.000,00		
TOTALE	1.495.325,00	TOTALE	1.495.325,00

2. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, di cui all'**allegato B** al presente provvedimento quale parte integrante ed essenziale;
3. di approvare il prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione, **allegato C** al presente provvedimento;
4. di prendere atto che con deliberazione comunale n. 9 di data 29 aprile 2019 il Consiglio comunale si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;
5. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta Comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per il triennio 2021/2023;
6. di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza;
7. di comunicare alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali l'avvenuta approvazione del bilancio;
8. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale

03.05.2018 n. 2, con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0, astenuti n. 4 (Bombardelli Simone, Bortolotti Matteo, Bortolotti Roberto, Miori Sebastiano), su n. 12 presenti, è dichiarata immediatamente eseguibile;

9. di dare evidenza che, in attuazione all'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, contro il presente provvedimento è ammesso esperire:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2;
 - a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

LC



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 6**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE, NOTA INTEGRATIVA E AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - 2021/2023; ALLEGATI 9 E 4/1 DEL D.LGS. 118/2011.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 15/04/2021

Il Responsabile di Settore

LUCA CIVETTINI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 15/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

LUCA CIVETTINI

Approvato e sottoscritto

La Sindaca
Chiarani Giovanna

Il Segretario comunale
Copat Paulo Nino

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 02/05/2021 al 12/05/2021, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.

Drena, li 02/05/2021

Il Segretario comunale
Copat Paulo Nino
